



discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico dell'Ente mutuatario in aggiunta all'annualità di contributo statale - e, per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure (se richiesto dall'Ente mutuatario ed in via eccezionale) rispettivamente in anni 25 (venticinque) e 10 (dieci), fermo rimanendo, in ambedue i casi che per i primi 20 o 25 anni sarà adottata la "semestralità non scontata", mentre per gli ultimi 15 o 10 anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipate";

c) - spese legali e tecniche a carico dello Ente mutuatario;

3°) - di dare mandato al Direttore generale stesso di eseguire le operazioni di cui sopra, con esplicita facoltà di stipulare e firmare gli atti relativi e di nominare, ove occorra, per l'attuazione di quanto sopra, procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere tutte le operazioni necessarie.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente in adunanza 29 u. s., approva.